

PERMESSO PER MINORI

Art. 15, punto 7 della Legge 118/2010, successive modifiche e integrazioni

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità;
- n. 4 foto tessera del minore autenticate in formato ICAO; n. 2 per il rinnovo;
- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale e di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza. Qualora il minore abbia un'età inferiore a 14 anni, il certificato penale e il certificato di carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza non dovranno essere prodotti;
- attestazione di disponibilità di alloggio adeguato;
- dichiarazione, da parte del richiedente, di disponibilità di un reddito annuo adeguato al mantenimento dei minori per i quali si intende chiedere il permesso per minori;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciute come valide dall'ISS a copertura di ogni evento;
- il genitore, coniuge o convivente, qualora abbia un figlio nato da precedente relazione, deve necessariamente produrre un certificato di consenso dell'altro genitore.

I minori divenuti maggiorenni che abbiano già ottenuto il rilascio del permesso per minori, possono usufruirne fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

E' previsto un costo di **euro 50,00** al momento della presentazione della domanda ed **euro 30,00** all'atto del ritiro, il tutto in marche da bollo che devono essere consegnate contestualmente al momento della presentazione e del ritiro della domanda.

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli interessati.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta. In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.
8. Qualora il minore abbia un'età inferiore a 14 anni, il certificato penale e il certificato di carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza non dovranno essere prodotti.